

# *Le norme sul diritto di accesso del minore straniero all'istruzione*

da "Gli alunni con cittadinanza non italiana a Livorno e provincia", N.A.Langella – L. Lessi, U.S.P. di Livorno, 2008.

## **4. Il modello italiano di educazione interculturale.**

La materia è disciplinata da diverse disposizioni legislative e regolamentari, nonché da numerosi documenti di lavoro.

Il lavoro legislativo è iniziato all'incirca venti anni fa.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa primaria nella legge sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero", che riunisce e coordina gli interventi in favore dell'accoglienza e dell'integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all'integrazione scolastica.

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 (*la cd. Bossi/Fini*) ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola.

Il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, art. 2, comma 7, dispone che: "Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali".

Per la sua parte, il CCNL 2006-2009 prevede, all'art. 9, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica, il trasferimento di alcune competenze dagli Uffici centrali agli Uffici Scolastici Regionali e la possibilità di attuare forme di raccordo e collaborazione tra le istituzioni scolastiche.

Nella C.M. n. 205 del 26 luglio 2005 "La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale" si legge in particolare che "l'Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola e l'educazione interculturale come suo orizzonte culturale".

Merita il giusto rilievo la C.M. n. 24 del 1° marzo 2006, "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", per l'afflato valoriale che la permea, la perspicuità della forma e la completezza del contenuto.

Di seguito si discuteranno i tratti salienti di quest'ultima circolare ministeriale.

Qui si richiama l'attenzione sul Paragrafo 2 della Parte I, intitolato "Italia: la scelta dell'educazione interculturale", dove è riportato testualmente nel primo capoverso che "i minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto << persone >> e, in quanto tali, titolari di diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale".

Non meno importante l'assunto successivo, che definisce la scuola come il luogo centrale per la costruzione e la condivisione di regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere le conoscenze storiche, sociali, giuridiche ed economiche che sono saperi indispensabili nella formazione della cittadinanza societaria.

Secondo il disposto normativo, l'educazione interculturale rifiuta sia la logica dell'assimilazione, sia la costruzione e il rafforzamento di comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento entro la convivenza delle differenze.